



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 22 Marzo 2016

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 26.1.2016:  
CONVENZIONE AI SENSI ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004**

\*\*\*\*\*

Il giorno 22 marzo 2016, alle ore 17.00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, BRAMBILLA PAOLO, partecipa il Segretario Generale, DE MARTINO SANDRO.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

01. BRAMBILLA PAOLO	(Sindaco)
02. BOCCOLI CORRADO	(Vicesindaco)
03. MASCIA MARIASOLE	(Assessore)
04. NICOLUSSI DAVIDE	(Assessore)
05. FUMAGALLI GUIDO	(Assessore)
06. MALACRIDA GIANCARLO	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:

NESSUNO.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: SANDRO DE MARTINO

---

AA.GG-SG-P01-MD02	Rev. 04
Gennaio 2015	

Giunta comunale del 22 marzo 2016: deliberazione n. 65.

Oggetto: **MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 26.1.2016: CONVENZIONE AI SENSI ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004**

Il Sindaco illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

**1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 26/1/2016 avente ad oggetto "Accordo tra l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi e il Comune di Vimercate per l'assegnazione in via temporanea e parziale, mediante comando, di personale della polizia locale per la gestione del servizio di protezione civile - Anno 2016";

RICHIAMATA la seguente disciplina contrattuale di riferimento:

art. 14 CCNL 22/1/2004: *Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*
3. *La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*
4. *I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*
5. *Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.*
6. *Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.*

7. *La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.;*

VISTO il quesito ARAN 104-14A5 nel quale si danno indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 14 del CCNL stabilendo, tra l'altro, che la convenzione non rappresenta un convenzionamento dell'ufficio, bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il Comune di Vimercate ha richiesto all'Unione dei Comuni dei Tre Parchi, di cui è parte, di fruire dell'apporto collaborativo del relativo Comandante della Polizia Locale, dott. De Biasi Vittorio, per consentire allo stesso di garantire continuità nel ruolo in precedenza rivestito nel Comune di Responsabile dei Servizi di Protezione Civile;

RILEVATO che l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi ha la possibilità di assegnare in via temporanea e parziale il citato dipendente al Comune di Vimercate e che è interesse tanto dell'Unione che del Comune in parola lo svolgimento in collaborazione di tali attività, per i motivi già espressi con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 26/1/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 24.1.2004, l'assegnazione temporanea e parziale non si configura come un comando, come previsto nella predetta deliberazione, ma trattasi di utilizzo regolato d'obbligo mediante convenzione e previo assenso sia del lavoratore che dell'ente di appartenenza. La convenzione deve definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RILEVATO che occorre quindi modificare l'accordo preso con delibera di Giunta comunale n. 13 del 26.1.2016, definendo uno schema di convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15.3.2016 l'amministrazione ha fornito al Presidente della delegazione trattante gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2016 tra cui compare in ordine di priorità la predisposizione dei criteri per la ponderazione delle posizioni organizzative (art. 10 CCNL del 31.3.1999), criteri che saranno coordinati con quelli già adottati dalla Unione dei Comuni dei Tre Parchi con delibera di Giunta n. 9 del 17.3.2016;

DATO ATTO che

- l'analisi della posizione è una rilevazione dei contenuti oggettivi della posizione, espressi come aggregati di compiti e di responsabilità. Si rileva ciò che è richiesto (in termini di compiti, di responsabilità ecc.) alla posizione, indipendentemente dalle caratteristiche dell'individuo che in quel momento la ricopre. L'analisi, quindi, non riguarda le caratteristiche soggettive possedute dal titolare;
- la valutazione delle posizioni avrà come finalità la definizione del "peso" o "ponderazione" di una posizione nell'organizzazione, al fine di supportare le decisioni in materia di struttura retributiva;

CONSIDERATO che l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 (comma 7 che richiama i commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art.14) espressamente prevede che, nel caso di servizi in convenzione, al dipendente di un ente, titolare di posizione organizzativa presso lo stesso, ove utilizzato a tempo parziale nell'ambito del servizio in convenzione possa essere attribuito un altro incarico di posizione organizzativa nell'ambito dello stesso servizio in convenzione;

DATO ATTO che relativamente all'art.14, commi 4 e 5, del CCNL del 22.1.2004

- a) la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servizi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l'uno attribuito dall'ente di appartenenza e l'altro presso l'ente di utilizzazione o nell'ambito dei servizi in convenzione. Tale disciplina, infatti, si fonda sull'assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro ( o sedi ), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico;
- b) in ogni caso, l'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata dall'ente utilizzatore deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nell'ambito della convenzione di utilizzazione a tempo parziale del dipendente. Analogo riproporzionamento dovrà essere operato anche presso l'ente di appartenenza del lavoratore, relativamente all'incarico di posizione organizzativa di cui è titolare presso lo stesso; infatti, anche in questo caso, il lavoratore è chiamato a rendere una prestazione quantitativamente ridotta; pertanto, la retribuzione di posizione erogata al dipendente dovrà essere ridotta rispetto al valore ordinariamente assegnato alla stessa (non come valore riconosciuto a titolo personale, ma come importo predefinito in base ai criteri di pesatura di ogni PO), sulla base dei criteri a tal fine adottati dall'ente, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999, in relazione al minore impegno lavorativo (rispetto alla misura minima delle 36 ore) che viene richiesto al dipendente utilizzato cui viene affidata la titolarità della posizione organizzativa;

CONSIDERATO che nell'interpretazione della norma contrattuale anche l'ARAN, in risposta a un quesito posto sull'argomento, ha ritenuto che *la ratio dell'elevazione del tetto della retribuzione di posizione (da 12.911,42 a 16.000,00 euro) e di risultato (dal 20% al 30%) sia quella di compensare la "maggiore gravosità del lavoratore" utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi) in virtù di due incarichi diversi e distinti; l'uno attribuito dall'ente di appartenenza e l'altro nell'ambito dell'ente o servizio di utilizzazione. Pertanto, una volta che il dipendente riceve il "doppio incarico" di posizione organizzativa, gli enti possono stabilire, in base ai da essi criteri adottati, il valore della retribuzione di posizione riproporzionando l'importo in relazione alla entità della prestazione lavorativa svolta a favore dell'uno e dell'altro ente, a condizione di non superare il tetto "complessivo" dei 16.000 euro;*

DATO ATTO che il ruolo che il dott. De Biasi andrà a svolgere presso il Comune di Vimercate sarà quello di

- Responsabile dei servizi di Protezione Civile Comunale le cui funzioni sono meglio individuate negli articoli 4 ,5, 6 e 13 del Regolamento (del Comune di Vimercate) per la protezione civile di livello comunale;
- componente del Comitato Comunale di Protezione Civile e di Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- per l'esercizio dei compiti e delle attività che allo stesso dipendente sono state assegnate, con apposito Decreto del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, quale funzionario di Vimercate, di Responsabile della struttura di coordinamento sovra comunale di Protezione Civile, data dal Centro Operativo Misto di Vimercate (uno dei cinque della Provincia) cui fanno capo numerosi comuni oltre quelli componenti l'Unione dei Comuni;

RITENUTO di dover affidare, per lo svolgimento di quanto previsto nella convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, al dott. De Biasi l'incarico di posizione organizzativa;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale le Unioni dei Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con i singoli comuni;

## **2. RICHIAMI NORMATIVI**

Art. 14 CCNL 22.1.2004 dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali.  
D.Lgs. n. 267/2000.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- **UDITA** la relazione del Sindaco;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- **CON VOTI** unanimi, legalmente espressi

### **DELIBERA**

per quanto sopra espresso e che qui si intende richiamato:

1. di modificare, con decorrenza 1.4.2016, l'accordo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 26.1.2016, approvando, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 lo schema di convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, allegato al presente atto;
2. di dare atto che detta convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, decorre dalla data dell'1.4.2016 con scadenza in corrispondenza della scadenza del Presidente dell'Unione;
3. di prendere atto della disponibilità resa dal Comandante della Polizia Locale, dott. De Biasi Vittorio, categoria giuridica D3;
4. di dare atto che la convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, disciplina il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
5. di prevedere che, per lo svolgimento di quanto previsto nella convenzione, al dott. De Biasi venga affidato l'incarico di posizione organizzativa, il cui valore è definito ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;

6. di prendere atto che, a seguito dell'adozione da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi della delibera di approvazione dello schema di convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile, si potrà procedere alla sottoscrizione definitiva della convenzione stessa;
7. di affidare agli uffici competenti la predisposizione dell'atto, l'organizzazione della stipula, oltre che della gestione degli adempimenti necessari ad essa successivi;
8. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile di cui al punto precedente;
9. di dare atto che del contenuto della presente verrà data informativa alla RSU e alle OO.SS.;
10. di dare atto, altresì, che il presente atto viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale;
11. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2015 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
12. di precisare che la Giunta Comunale con separata votazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

Schema di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 per l'utilizzazione in via temporanea e parziale da parte del Comune di Vimercate di un dipendente della Unione dei Comuni dei Tre Parchi per la gestione del servizio di protezione civile


---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
PAOLO BRAMBILLA



IL SEGRETARIO GENERALE  
SANDRO DE MARTINO



---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE :**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. \_\_\_\_\_), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 25 MAR. 2016 al 9 APR. 2016 .

Vimercate,

---

**ESECUTIVITÀ :**

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 22 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
SANDRO DE MARTINO

